



COMUNE DI SANT'IPPOLITO

Provincia di Pesaro e Urbino

Via Raffaello, 104 – 61040 Sant'Ippolito – Tel. 0721 728144 Fax 0721 728148
e-mail: comune.santippolito@provincia.ps.it internet www.comune.santippolito.pu.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N. 9 Del 29-04-2021

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2021:
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI - CONFERMA**

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di aprile alle ore 19:00, in videoconferenza, convocata nei modi di legge, a seguito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

MARCHETTI MARCO	P	CIANNI MARCO	P
SIGNORACCI CARLO	P	CAMILETTI ELEONORA	P
BALDUCCI FRANCESCA	P	TOMASETTI STEFANO	P
CAMPOLUCCI ELSA	P	STORONI MICHELE	A
POLVERARI MAURO	P	ANTONIONI ALESSANDRO	A
RUTI ERIKA	P		

Presenti 9

Assenti 2

I Presenti sono collegati da remoto, a mezzo videocamera e dispositivo informatico. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4 lett.a) del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000) il Vice Segretario Storoni Nicoletta collegato da remoto, a mezzo videocamera e dispositivo informatico.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la Prima convocazione, il Sig. MARCHETTI MARCO in qualità di SINDACO, assume la presidenza ed apre la seduta che è dichiarata Pubblica nominando scrutatori i Consiglieri Sigg.

CAMPOLUCCI ELSA
CAMILETTI ELEONORA
TOMASETTI STEFANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 49 della suddetta legge, in base al quale su ogni proposta devono essere richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili degli uffici;

VISTI:

- [] il parere favorevole di regolarità tecnica;
- [] il parere favorevole di regolarità contabile;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

VISTO l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.06.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1 gennaio 2020;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote;

1. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni

caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

4. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

5. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

6. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7. Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

Vista la deliberazione di Consiglio n. 11 del 04.05.2020 con la quale venivano approvate le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "imu" anno 2020;

Considerato che si ritiene opportuno confermare tali aliquote e detrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

PROPONE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2021 :

TIPOLOGIA	ANNO 2021 <u>aliquota per mille</u>
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione € 200,00)	5,50
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	1,00

TERRENI AGRICOLI (esenti in quanto Comune ricadente in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	Esenti
AREE FABBRICABILI	10,40
Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli); Per l'applicazione sia dell'aliquota 10,40 per mille che per l'ulteriore agevolazione con riduzione base imponibile al 50% occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SMI.	10,40
FABBRICATI categoria D esclusi D5	9,50
FABBRICATI categoria D/5	10,40
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	10,40
PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO <u>riduzione di imposta al 75 per cento.</u>	10,40

3) di determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2021:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2021, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ;

Udita la proposta illustrata dal sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopradescritta proposta di deliberazione e ritenutala condivisibile appieno;

ACCERTATO, che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;

VISTO l'art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ove si dispone che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, (omissis) le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati (omissis) dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

VISTO che il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n. 02 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19 che proroga al 30 aprile 2021, il termine entro cui potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei d.l. n. 19 e 33 del 2020,

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 30.04.2020 ad oggetto: adozione criteri per lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale in modalità telematica;

ATTESTATO che la seduta si è svolta con le modalità sopra descritte, in particolare: appello nominale, voto per alzata di mano e verifica che il Sindaco e tutti i consiglieri comunali interagivano nella discussione e della modalità telematica della seduta;

Con votazione unanime espressa per appello nominale nei modi e termini di legge,

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza di dare attuazione al presente atto,

Con votazione unanime espressa per appello nominale nei modi e termini di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. DEGLI ENTI LOCALI, IN ORDINE ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA DAL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Storoni Nicoletta

Lì 29-04-2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Storoni Nicoletta

Lì 29-04-2021

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA
ART. 153 T.U. DEGLI ENTI LOCALI

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Storoni Nicoletta

Lì 29-04-2021

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to DOTT. MARCHETTI MARCO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA Storoni Nicoletta

N. reg. 268

li 20-05-21

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'albo pretorio comunale.

IL RESPONSABILE

F.to Dott.ssa Storoni Nicoletta

Per copia conforme all'originale

Li, 20-05-21

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Storoni Nicoletta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 20-05-21 al 04-06-21

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.L.vo n. 267/2000)

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 267/2000)

li 20-05-2021

IL RESPONSABILE

Dott.ssa F.to Storoni Nicoletta